

<i>Stato maggiore generale.</i>	
Vice-ammiragli	65
Contro-ammiragli	60
Capitani di vascello	55
Capitani di fregata	52
Capitani di corvetta	50
Ufficiali inferiori	45

<i>Genio navale.</i>	
Ispettore generale	65
Ispettori	62
Direttori	58
Ingegneri capi di 1 ^a classe	55
Ingegneri capi di 2 ^a classe	53
Ingegneri di 1 ^a classe	48
Ingegneri di 2 ^a classe	48

<i>Corpo sanitario.</i>	
Ispettore medico.	62
Direttori	58
Medici capi di 1 ^a classe	55
Medici capi di 2 ^a classe	53
Medici di 1 ^a classe.	48
Medici di 2 ^a classe.	48

“ I collocamenti in riforma o a riposo di autorità degli ufficiali in attività di servizio dei corpi sopraindicati sono limitati ai soli casi accertati d'infermità e d'inabilità a proseguire nel servizio attivo.

“ Per questi collocamenti a riposo dovrà essere sentito il parere del Consiglio superiore di marina, il quale, in simili casi, sarà composto di soli membri militari di grado almeno uguale, ma più anziani dell'ufficiale, del cui collocamento a riposo si tratta.

“ Durante il tempo di guerra resta sospesa l'applicazione del presente articolo. ”

L'onorevole ministro della marina accetta l'articolo della Commissione?

Brin, ministro della marina. L'accetto.

Presidente. Ora debbo far conoscere alla Camera che ci sono diverse proposte di modificazione a quest'articolo 6. Le quali modificazioni si classificano in due categorie.

Vi sono due proposte, l'una dell'onorevole Riccio e l'altra dell'onorevole Capo, che modificherebbero il primo capoverso dell'articolo 6 in questo senso, che la disposizione tassativa sarebbe convertita in disposizione facoltativa. Quindi vi sono altre due proposte, l'una dell'onorevole Ungaro e l'altra dell'onorevole Capo che consisterebbero in aggiunte alla tabella che sta unita all'articolo.

Procederemo per ordine.

E darò facoltà di parlare a quelli che sono iscritti su questo articolo 6.

Il primo iscritto è l'onorevole Riccio al quale quindi spetta di parlare.

Riccio. Dirò brevissime parole per spiegare la mia proposta. Quando, tre anni or sono, discutevasi in questa aula la legge sulla posizione ausiliaria degli ufficiali dell'esercito mi ricordo che nel primitivo progetto presentato dal ministro della guerra vi era l'articolo 6, che prescriveva i limiti di età per ogni grado, raggiunto il quale l'ufficiale doveva inesorabilmente cessare di appartenere al servizio attivo, e passare nella posizione ausiliaria.

Mi ricordo pure che allora l'opinione pubblica manifestatasi per mezzo della stampa si mostrò avversa al concetto di tale articolo, e neanche la Camera gli fece buon viso, tantochè il ministro della guerra, per timore che l'intera legge non naufragasse a cagione di quest'articolo, si vide costretto a sostituirlo con l'articolo seguente:

“ Art. 6. Possono essere collocati nella posizione ausiliaria di autorità gli ufficiali contemplati nella presente legge i quali conservano l'attitudine ai servizi indicati nell'articolo 5, ed abbiano raggiunto i limiti d'età per ciascun grado qui sotto specificato. ”

Pare che quest'articolo avesse dovuto includere il concetto che l'ufficiale per l'avanzata età essendosi reso meno idoneo al servizio attivo, ma conservando tuttavia la idoneità per un servizio di minor fatica, dovesse collocarsi nella posizione ausiliaria, poichè, se si dovesse interpretare diversamente, ne verrebbe la conseguenza che si sarebbe accordata al ministro una facoltà superiore a quella che non si era voluta accordare, non accettando il primitivo articolo 6.

Mi spiego con un esempio.

Col primitivo articolo 6 un colonnello a 58 anni doveva assolutamente passare nella posizione ausiliaria e non si volle approvare pensando appunto che ci poteva essere qualche colonnello il quale a quell'età potesse essere ancora idoneo al servizio attivo. Col nuovo articolo 6 si stabilì invece dell'età fissa di 58 anni, la facoltà al ministro della guerra di collocarlo nella posizione ausiliaria dai 52 anni in su, semprechè però l'età avanzata fosse stata causa di menomata idoneità al servizio attivo.

Ora si vorrebbe nella presente legge includere quello stesso primitivo articolo 6 che tre anni fa non fu accolto dalla Camera; ed il mio emenda-